



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PRIMA SEZIONE

**CASO EDILSUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA E FERRERI contro
ITALIA**

(Ricorsi nn. 32961/18 e 32984/18)

SENTENZA

STRASBURGO

5 marzo 2026

La presente sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri contro Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in Comitato composto da:

Frédéric Krenç, *Presidente*,

Raffaele Sabato,

Alain Chablais, *giudici*,

e Liv Tigerstedt, *Vice Cancelliere di Sezione*,

visti:

le richieste (nn. 32961/18 e 32984/18) contro la Repubblica Italiana presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") dai ricorrenti elencati nella tabella allegata ("i ricorrenti"), nelle date ivi indicate;

la decisione di notificare le denunce relative all'articolo 8 della Convenzione, considerato isolatamente e in combinato disposto con l'articolo 13 della Convenzione, e all'articolo 6 della Convenzione al Governo italiano ("il Governo") rappresentato dal suo agente, sig. L. D'Ascia, e di dichiarare irricevibile il resto della domanda n. 32961/18;

le osservazioni delle parti;

la decisione di respingere l'eccezione sollevata dal Governo in merito all'esame delle richieste da parte di una commissione;

deliberato in camera di consiglio il 5 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

1. La causa riguarda l'accesso e l'ispezione dei locali commerciali della società ricorrente, che aveva la propria sede legale presso l'abitazione del suo rappresentante legale e unico proprietario, che è il secondo ricorrente.

2. L'autorizzazione a procedere alla perquisizione è stata rilasciata, su richiesta del comandante locale della *Guardia di Finanza*, dal pubblico ministero presso il tribunale distrettuale di Foggia il 31 gennaio 2018. Essa indicava che lo scopo del provvedimento era quello di valutare la regolarità fiscale della società e, eventualmente, di consentire il perseguimento di reati fiscali.

3. Il 2 febbraio 2018 gli agenti hanno fatto irruzione nella sede legale della società, situata nell'abitazione del secondo ricorrente. Quest'ultimo ha volontariamente prodotto alcuni dei documenti richiesti, precisando che altri erano in possesso di un movimento *autonomo di base* (*movimento autonomo di base*) al quale apparteneva. Gli agenti hanno perquisito l'intera abitazione, comprese le camere da letto e i bagni, e due automobili. La perquisizione domiciliare non ha dato alcun risultato, mentre in una delle auto sono stati trovati alcuni documenti riguardanti uno dei clienti della società ricorrente.

41 ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell'articolo 8, considerato isolatamente e in combinato disposto con l'articolo 13 della Convenzione, l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla legislazione nazionale e la mancanza di garanzie procedurali sufficienti a proteggerli da eventuali abusi o arbitrarietà, e in particolare l'assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente *ex ante* e/o *ex post* delle misure contestate. Essi hanno inoltre denunciato, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la mancanza di un controllo giurisdizionale *ex post* della misura contestata.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

5. Il quadro giuridico e la prassi pertinenti in materia di accesso e ispezione dei locali commerciali a fini di accertamento fiscale sono stati sintetizzati nella *causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia* (n. 36617/18 e altri 12, §§ 37-67, 6 febbraio 2025).

6. In particolare, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 633 del 26 ottobre 1972 sull'imposta sul valore aggiunto, come interpretato dalla giurisprudenza pertinente della Corte di cassazione, sebbene l'accesso ai locali commerciali utilizzati anche come *abitazione* richieda un'autorizzazione del pubblico ministero, tale autorizzazione non deve essere motivata, in quanto considerata un «mero requisito procedurale». Per contro, la motivazione è necessaria quando il provvedimento in questione è autorizzato dal pubblico ministero in relazione a residenze di privati che non sono al contempo locali commerciali (*ibid.*, §§ 42 e 60, e il riferimento alla giurisprudenza nazionale ivi contenuto).

VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. RINUNCIA ALLE RICHIESTE

7. Tenuto conto della materia simile delle domande, la Corte ritiene opportuno esaminarle congiuntamente in un'unica sentenza.

II. SUPOSTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

8. La Corte, essendo competente a qualificare giuridicamente i fatti della causa, ritiene che entrambe le denunce sopra menzionate (cfr. paragrafo 4) debbano essere esaminate esclusivamente alla luce dell'articolo 8 della Convenzione (cfr. *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114 e 126, 20 marzo 2018).

A. Ricorribilità

9. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano esaurito i rimedi interni, in quanto non avevano impugnato le misure in questione dinanzi ai tribunali fiscali o civili. La Corte ha già chiarito nella causa *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri* (citata sopra, §§ 137-38) che il quadro giuridico interno non fornisce garanzie procedurali sufficienti, in particolare nella misura in cui le misure contestate non sono soggette a un efficace controllo giurisdizionale *a posteriori* della loro legalità, necessità e proporzionalità. Alla luce di quanto sopra, l'eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento dei rimedi interni deve essere respinta.

10La Corte rileva inoltre che le denunce non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione né inammissibili per altri motivi. Esse devono pertanto essere dichiarate ammissibili.

B. Merito

11. I principi generali relativi all'accesso, alle ispezioni e alle perquisizioni, nonché alla copia e al sequestro di documenti nei locali di persone giuridiche a fini di accertamento fiscale sono stati sintetizzati dalla Corte nella causa *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri* (citata sopra, §§ 95-141).

12. Il presente caso differisce dalla *causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri* (citata sopra) in quanto la sede legale della società ricorrente era allo stesso tempo la residenza del suo rappresentante legale, che è anche il secondo ricorrente.

13Per quanto riguarda le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali hanno attuato la misura contestata, la Corte osserva innanzitutto che, sebbene nel caso di specie essa sia stata autorizzata da un pubblico ministero a causa della funzione cumulativa dei locali come sede commerciale e residenza privata, l'articolo 52, paragrafo 1, del decreto n. 633 del 1972 per il rilascio di tale autorizzazione, che non deve essere motivata e che è quindi considerata un semplice requisito procedurale (cfr. il punto 6 supra). Tale autorizzazione è, sotto questo profilo, paragonabile a quella rilasciata dal capo della Polizia tributaria o dall'Agenzia *delle Entrate*, che la Corte ha già ritenuto inadeguata nella causa *Italgomme Pneumatici S.r.l. e a.* (citata sopra, §§ 109-15). Infatti, la legislazione nazionale impone la motivazione solo quando il pubblico ministero autorizza la misura in questione nei confronti di abitazioni di privati che non sono al contempo locali commerciali (cfr. paragrafo 6 supra).

14Per quanto riguarda l'oggetto e la portata della misura contestata, la Corte osserva che, ai sensi della legge nazionale applicabile, l'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero comprendeva sia la sede legale della società ricorrente sia la residenza privata del secondo ricorrente, poiché si trovavano

negli stessi locali, e consentiva l'accesso a tutti i documenti e le prove relativi al rispetto generale degli obblighi fiscali, senza limitare in alcun modo la portata delle ispezioni.

15. Come già concluso sopra (cfr. paragrafo9), i ricorsi *ex post* dinanzi ai tribunali tributari o civili non possono essere considerati rimedi efficaci per i motivi esposti nella *causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri* (citata sopra, §§ 128-29 per quanto riguarda i tribunali tributari e §§ 133-34 per quanto riguarda i tribunali civili) e non costituiscono quindi vie di ricorso da esaurire. Il Governo non ha indicato alcuna nuova legge o decisione interna che metta in discussione tali conclusioni.

16. Tenuto conto delle conclusioni di cui sopra, la Corte ritiene che, in tali circostanze, non si possa affermare che l'ingerenza in questione fosse «conformemente alla legge», come richiesto dall'articolo 8 § 2 della Convenzione.

17. Si è quindi verificata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti di entrambi i ricorrenti.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

18. I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di concedere loro un risarcimento equo per il danno morale subito a causa della violazione.

19. Il Governo ha sostenuto che la richiesta era infondata.

20. La Corte riconosce che i ricorrenti hanno subito un danno morale che non sarebbe sufficientemente risarcito dalla sola constatazione della violazione. Effettuando una valutazione equitativa e tenendo conto delle circostanze del caso, nonché dello stretto legame tra i ricorrenti (cfr. paragrafo1 sopra; cfr. *Kin-Stib e Majkić c. Serbia*, n. 12312/05, § 95, 20 aprile 2010), la Corte assegna loro congiuntamente 7.600 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale.

21. I ricorrenti non hanno presentato alcuna richiesta in relazione alle spese e ai costi. Di conseguenza, la Corte non concede alcun risarcimento a questo titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire le domande;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Ritiene* che vi sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
4. *ritiene*

- (a) che lo Stato convenuto è tenuto a versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi, la somma di 7.600 euro (settemilaseicento euro), oltre alle eventuali imposte dovute, a titolo di risarcimento del danno morale;
- (b) che dalla scadenza del suddetto termine di tre mesi fino al pagamento, sugli importi di cui sopra saranno dovuti interessi semplici a un tasso pari al tasso di interesse marginale della Banca centrale europea durante il periodo di mora, maggiorato di tre punti percentuali.

Redatto in inglese e notificato per iscritto il 5 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt
Vice cancelliere

Frédéric Krenc
Presidente

APPENDICE

Elenco dei casi:

N.	N. della domanda Nome del caso Data di deposito	Nome del richiedente Anno di nascita/registrazione Luogo di residenza Nazionalità	Nome del rappresentante Ubicazione
1.	32961/18 Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata contro Italia 03/07/2018	EDILSUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA 2014 San Ferdinando di Puglia Italiano	Cristiano STASI Foggia
2.	32984/18 Ferreri contro Italia 03/07/2018	Bartolomeo FERRERI 1969 San Ferdinando di Puglia Italiano	Federica CAROPRESE Foggia